

Contratto quadro: <input type="text" value="3900008752"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="464.500,00"/> Appalto: <input type="text" value="2100001888"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCQ"/>	CIG: <input type="text" value="8128058DA3"/>	Pagina 1 di 7
Riferimento:		Fornitore: <input type="text" value="37192"/> CULLIGAN ITALIANA SPA	
<b>Oggetto:</b> acquisto n° 1 Modulo Osmosi inversa con per l' Impianto di Dissalazione Giglio Bonsere.			
<b>Pos.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	
1		<b>GARA ACQ. MODULO OSMOSI INVERSA</b> Gara per acquisto n° 1 Modulo Osmosi inversa per l' Impianto di Dissalazione Giglio Bonsere.	
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***			

Contratto quadro:

3900008752

Pagina 2 di 7

## ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Via Mameli, 10 – GROSSETO

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO “FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL MODULO OSMOTICO PRESENTE NELLA ATTUALE LINEA DI SCORTA DELL’IMPIANTO DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI GIGLIO PORTO - LOCALITÀ BONSERE” ALL’ATI CULLIGAN ITALIANA SPA (Capogruppo) - GEA CONSULTING S.R.L. (mandante)– APPALTO N. 2100001888 - CIG 8128058DA3

TRA

1) Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”), con sede legale in 58100 Grosseto, Viale Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell’Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 15 Ottobre 2019;

E

2) Associazione temporanea fra le imprese CULLIGAN ITALIANA SPA con sede in CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA VIA GANDOLFI 6 – 10 in qualità di Capogruppo mandataria P.IVA 00321300378 e GEA CONSULTING S.R.L. in qualità di mandante con sede in via Aldo Moro, 113 san Giovanni Teatino (CH) Sambucheto P.IVA 02116160694, (di seguito anche “Appaltatore”) rappresentata da LAURO PRATI nato a Bologna il 02/02/1969 il quale interviene ed agisce in qualità di procuratore speciale, nominato con atto 25/09/2019, della predetta CULLIGAN ITALIANA SPA capogruppo e mandataria dell’Associazione temporanea fra le Imprese, in forza dell’atto di “Associazione temporanea d’imprese” stipulato in data 20 febbraio 2020, presso Elisa Gentilucci, Notaio in Bologna, iscritto a Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bologna, al suo n. di repertorio 522 n. di raccolta 395, depositato in atti alla stazione appaltante e che costituisce parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegato.

Con l’atto di cui sopra le imprese meglio individuate in epigrafe si sono pertanto costituite in ATI di tipo verticale ed eseguiranno l’appalto con le modalità da loro concordate in fase di offerta, nelle seguenti quote rispetto all’importo complessivo del corrispettivo per i servizi/forniture affidati:

- CULLIGAN ITALIANA S.p.A. (Mandataria Capogruppo), eseguirà la fornitura relativa alla prestazione principale ovvero pari 88,00% dell’affidamento;
- GEA CONSULTING S.r.l. (Mandante), eseguirà i servizi relativi della prestazione secondaria ovvero pari 12,00% dell’affidamento;

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A., SAP SRM.

## PREMESSO CHE

con determinazione 110038 del 19/12/2019, l’Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per la “Fornitura e sostituzione del modulo osmotico presente nella attuale linea di scorta dell’impianto di dissalazione di acqua di mare nei pressi del centro abitato di Giglio Porto - Località Bonsere” per l’importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) di cui € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso e, con la medesima determinazione l’Amministratore Delegato ha autorizzato ad esperire gara mediante procedura negoziata on-line, premettendo che, ai sensi dell’art. 28 DLgs 50/2016, l’appalto oggetto della presente procedura si configura come appalto misto di fornitura e servizi, e, in quanto tale, per i settori speciali ai commi 10 e 11 prevede che, “ad un appalto destinato all’esercizio di più attività, si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui è destinato” pertanto si procede ad indire gara mediante procedura negoziata secondo il Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di Acquedotto del Fiora S.p.A. ed ai sensi dell’art. 3 l’approvato Regolamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell’art. 36 comma 8, d.lgs 50/2016 con le modalità di aggiudicazione di cui all’art 36 comma 9 – bis ovvero mediante il criterio del minor prezzo tramite ribasso unico da applicarsi all’EPU posto a base di gara.

Si è proceduto a indire gara di appalto n. 2100001888, CIG 8128058DA3 sulla piattaforma di e-procurement di

Contratto quadro:

3900008752

Pagina 3 di 7

Acquedotto del Fiora; la gara è stata espletata in data 19/12/2019, l'o.e. aggiudicatario è risultato la CULLIGAN ITALIANA SPA in qualità di Capogruppo mandataria P.IVA 00321300378 e GEA CONSULTING S.R.L., la quale ha presentato offerta n. 500011672, agli atti della Stazione Appaltante, offrendo un ribasso percentuale unico pari al 7,10% applicato alle voci indicate nel modello per offerta (E.P.U.);

l'impresa aggiudicataria dell'appalto è stata sottoposta, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati in sede di gara, la cui documentazione è agli atti della Stazione Appaltante;

con Determinazione Prot. n. 7241 del 28/01/2020 l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto all'ATI CULLIGAN ITALIANA SPA Capogruppo mandataria e GEA CONSULTING S.R.L. mandante;

- dalla documentazione agli atti della Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto;

- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compresi il DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI ed i suoi allegati e la lettera di invito, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la formulazione dell'offerta.

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

Art. 1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento per la "Fornitura e sostituzione del modulo osmotico presente nella attuale linea di scorta dell'impianto di dissalazione di acqua di mare nei pressi del centro abitato di Giglio Porto - Località Bonsere" come meglio descritto all'art. 1 del Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

Le tempistiche e le modalità di consegna del progetto e della fornitura saranno svolte nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 7 Disciplinare di Appalto, in particolare:

Resa: f.co Impianto di dissalazione Giglio Bonsere

- Consegna progetto: 15 gg da ordine

- Consegna, montaggio, collaudo e avviamento: 60 gg da ordine

Art. 2 – Condizioni e Documenti

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito;
- Offerta economica;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici;
- Allegato\_1 -Planimetria generale intervento;
- Allegato\_2 - P&I impianto attuale bis;
- Allegato\_2\_P&I impianto attuale;
- Allegato\_3 - LAY OUT BONSERE 1;
- Allegato\_4 -SEZ BONSERE;
- Allegato\_5 - P&I nuovo impianto con inserimento filiera attuale;
- Allegato\_6\_Bonsere2\_Des-1\_agg.12.11.19;
- Allegato\_7 - esempio tipologico locale tecnico;
- Allegato\_8 - esempio tipologici quadri elettrici;
- CME;
- EPU;
- IMO;

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà,

Contratto quadro:

3900008752

Pagina 4 di 7

quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A..

#### Art. 3 – Tempi, modalità e luogo di consegna

Le tempistiche e le modalità di consegna del progetto e della fornitura saranno svolte nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 7 Disciplinare di Appalto, in particolare:

Resa: f.co Impianto di dissalazione Giglio Bonsere

- Consegna progetto: 15 gg da ordine
- Consegna, montaggio, collaudo e avviamento: 60 gg da ordine

#### Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in Euro 464.500,00 (quattrocentosessantaquattromilaecinqüecento/00) di cui € 0,00 (euro 0/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni singolo ordine dovrà essere effettuato entro gg. 60 dalla data della fattura fine mese.

3. Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l'art. 1664 c.c. e l'art. 1467 c.c.

#### Art. 5 – Penali e Sanzioni

- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione della fornitura viene applicata una penale pari all' un per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale.

- La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai sensi dell'art. 145, comma 6, del d.P.R. 207/2010 e della sua relativa e successiva linea guida emessa dall'ANAC.

- Ai sensi dell'art.145, comma 3, del d.P.R. 207/2010 e della sua relativa e successiva linea guida emessa dall'ANAC, l'importo complessivo della penale non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli art. 145, comma 4, del d.P.R. 207/2010 e della sua relativa e successiva linea guida emessa dall'ANAC, in tema di risoluzione del contratto.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non superiore al 10% dell'importo di contratto, oltre tale limite la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto, a suo insindacabile giudizio, per colpa dell'appaltatore e di richiedere eventuali danni ai sensi dell'art. 117 comma 3 e dell'art.119 del Regolamento e della sua relativa e successiva linea guida emessa dall'ANAC.

La Stazione Appaltante avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti all'appaltatore sopra detti, quando si verificano danni a terzi, ai Comuni o alla Stazione Appaltante stesso per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### Art. 6 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni

Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l'APPALTATORE, produce una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

L'APPALTATORE, CULLIGAN ITALIANA SPA (capogruppo mandataria) e in possesso della Certificazione di Qualità nr 15538 – A rilasciata da Kiwa Cermet Italia SPA conforme alle norme ISO 9001:2015, e l'impresa GEA

Contratto quadro:

3900008752

Pagina 5 di 7

CONSULTING S.R.L. (mandante) in possesso della Certificazione di Qualità 11875 rilasciato dalla federazione CISQ conforme alle norme ISO 9001:2015 agli atti della Stazione Appaltante, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituisce il deposito cauzionale definitivo nella misura ridotta di cui all'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, del 50%, con la polizza fideiussoria n. 460011725496 rilasciata da UniCredit SpA, agli atti della Stazione Appaltante che forma parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente allegata. La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di € 23.225,00 (Euro ventitremiladuecentoventicinque/00) corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo.

La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE, CULLIGAN ITALIANA SPA (capogruppo mandataria) ai sensi dell'art. 103 comma 7, d.lgs. 50/2016, ha stipulato un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nella fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto, mediante polizza n. 110-01589448-14017 stipulata con HDI Global SE RG per l'Italia, agli atti della Stazione appaltante che forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, per un massimale adeguato; e l'impresa GEA CONSULTING S.R.L. (mandante) ha stipulato, nei medesimi termini, polizza nr. 403675855 stipulata con AXA ASSICURAZIONI SPA agli atti della Stazione appaltante che forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, per un massimale adeguato.

#### Art. 7 – Subappalto

In linea con quanto dichiarato dall'o.e. in sede di offerta, l'Impresa si avvarrà del subappalto nei limiti di legge.

#### Art. 8 – Obblighi Appaltatore

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

2. L'impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione secondo le indicazioni del Responsabile della fornitura.

#### Art. 9 – Risoluzione

1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016;

2. In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

#### Art. 10 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo

Contratto quadro:

3900008752

Pagina 6 di 7

raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 11 - Tracciabilità flussi finanziari

1. L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

3. L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara (CIG) n. 8128058DA3

Art. 12 - Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url [www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html](http://www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html)

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo [DPO@fiora.it](mailto:DPO@fiora.it).

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

# Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;

# Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate

laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Contratto quadro:

3900008752

Pagina 7 di 7

In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Art. 13 - Foro Competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere, sarà competente il Tribunale di Grosseto.

Art. 14 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore Delegato (Dott. Piero Ferrari)

Per CULLIGAN ITALIANA SPA Firmato digitalmente Il Procuratore Speciale (Sig. Lauro Prati)

Importo globale in EUR 464.500,00